

le parte

REGOLAMENTO DI PROMOZIONE TURISTICA

Capo I Premessa

EGGE

ART.1

Nel rispetto dei principi della legge e dello Statuto, il Comune adotta il regolamento dell'accoglienza e della promozione turistica al fine di rendere più efficace l'azione politica e amministrativa rivolta a tutelare e valorizzare il patrimonio turistico-ricettivo locale e i beni ambientali e culturali del territorio a beneficio degli ospiti e dei propri concittadini

ai sensi
all'art.1
, sulla

ART.2

L'accoglienza consiste in una serie di attività, comportamenti, relazioni e prestazioni di servizio che le istituzioni pubbliche, le aziende ricettive e commerciali, nonché i residenti, pongono in essere per soddisfare le esigenze dell'ospite, nella consapevolezza di garantirgli il diritto alla fruizione, nel miglior modo possibile, del suo tempo libero e del suo riposo.

3^

ART.3

La promozione consiste in una serie di attività volte a proiettare all'esterno un'immagine della Città tesa ad attrarre la domanda turistica e ad adeguarsi ai suoi mutamenti.

Il'art. 3
non si
sta non

2^ff.

Capo II ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E UFFICI TURISTICI

ART.4

La consulta culturale comunale concorre, con compiti di proposizione e di consultazione, all'attuazione del sistema di accoglienza e promozione.

Il parere di detto organismo, nella predisposizione del programma delle manifestazioni turistiche e culturali da inserire nel bilancio di previsione, è obbligatorio ma non vincolante.

ART. 5

L'ufficio di informazione e accoglienza turistica fornisce informazioni relative a:

- tariffe, orari di apertura del castello, chiese, aree archeologiche mostre; ricettività;
- risorse storiche, ambientali, enogastronomiche e culturali della Città (guide cartine, elenchi delle strutture ricettive, brochure in materia culturale, d'intrattenimento e di spettacolo).
- le manifestazioni di rilievo locale già consolidate nel calendario annuale degli eventi quali il giovedì e venerdì Santo, la festa del Santissimo Crocifisso patrono della Città ed il presepe vivente.

L'Ufficio, su input dell'Amministrazione, potrà essere affidato ad associazioni locali che abbiano nel proprio statuto la promozione turistica e culturale del territorio.

Art. 6

Presso l'ufficio del turismo si potrà istituire la sezione per "la difesa dell'ospite".

Il servizio svolge, in collaborazione con l'ufficio legale comunale, attività gratuita di prima assistenza e consulenza legale a favore di tutti gli ospiti stranieri.

La "difesa del turista" assicura all'ospite immediati contatti con altri uffici pubblici nazionali ed esteri, consolati, organi di polizia, strutture sanitarie e ospedaliere, per il rapido avvio di pratiche e soluzioni di problematiche, ritenute di particolare gravità e urgenza, insorte durante il periodo di vacanza.

Se la tutela richiesta riguarda attività o servizi di competenza del Comune, l'ufficio di difesa, ravvisata la legittimità, sottopone al Sindaco il provvedimento di immediato rimedio o di autotutela.

Il Comune dovrà prevedere nel bilancio un fondo di solidarietà a favore di ospiti che, durante il periodo di vacanza, abbiano subito danni ingiusti e non risarcibili per eventi non prevedibili o procurati da ignoti.

La difesa del turista, deve operare in tutti i periodi dell'anno.

L'ospite, in caso di chiusura dell'ufficio del turismo, potrà rivolgersi al Comando di Polizia Urbana, esponendo l'urgenza della pretesa e compilando una richiesta di difesa.

Ogni richiesta di difesa comporta una risposta scritta dell'Amministrazione da notificarsi entro e non oltre i sessanta giorni.

Art. 7

L'Amministrazione, al fine di una migliore fruizione turistica del territorio, darà direttive all'Ufficio di competenza per organizzare e gestire, attraverso l'affidamento ad Enti dotati di personale qualificato, un adeguato servizio di accoglienza turistica

Capo III patrimonio turistico ricettivo locale

ART. 8

Il patrimonio turistico ricettivo locale è costituito da:

- a)-strutture ricettive alberghiere;
- b)-B & B;
- c)-case e appartamenti per vacanze;
- d)-stabilimenti balneari;
- e)-spiagge attrezzate

Sono "**alberghi**" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile;


Sono "**Bed and breakfast**" è una forma di alloggio turistico informale, comunemente abbreviata come **B&B**. È praticato dalle famiglie con una o più stanze per gli ospiti libere, con o senza bagno privato, e include il pernottamento e la prima colazione;

Sono **case e appartamenti per vacanza** gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.


I residence e gli appartamenti per vacanza possono essere concessi in affitto nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni. Nella loro gestione è vietata la somministrazione di cibi e bevande e di altri servizi centralizzati di tipo alberghiero;

Sono "**stabilimenti balneari**" le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta dei turisti, in allestimenti costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.

Sono "**spiagge attrezzate**" le aree demaniali recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.



Il Capo Rip. n. III
Pietro Migliore



Il Capo Rip. n. VI
Gaspare Passalacqua



GUARDIA DI FINANZA